



Statuto Ekoclub International

TITOLO I

Art. 1

(Denominazione e sede)

1.1 Ekoclub International onlus, fondato il 14 marzo 1977, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha sede legale in Roma e si articola in Sezioni provinciali e Sezioni comunali e/o intercomunali per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 2

(Fini istituzionali)

2.1 L'Associazione, democratica, apartitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e di promozione sociale nei confronti degli associati e dei terzi.

2.2 L'Associazione si impegna a promuovere la tutela dell'ambiente e delle acque, la valorizzazione del paesaggio; essa non persegue fini di lucro e non ha per oggetto l'esercizio di attività commerciale. Promuove un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente in modo da consentirne una rispettosa fruizione anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e collettivo.

Ekoclub International si adopera inoltre per:

- a) avvicinare gli associati alla natura onde conoscerla, rispettarla, tutelarla, anche favorendo scambi culturali tra persone di diversa nazionalità;
- b) promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio faunistico, ittico e botanico, favorendo scambi culturali a livello nazionale ed internazionale;
- c) approfondire i problemi connessi al degrado degli habitat e promuovere iniziative volte a contrastare l'inquinamento delle acque, dei suoli e dell'aria, nonché l'uso irrazionale delle risorse naturali e dell'energia anche attraverso il ricorso alla ricerca scientifica ed alle innovazioni tecnologiche;
- d) incentivare l'impiego delle risorse energetiche alternative per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- e) provvedere alla gestione diretta, anche in forma associata, di ambiti territoriali di interesse naturalistico;
- f) promuovere iniziative per un'agricoltura sostenibile e per la sanità alimentare;
- g) promuovere azioni volte al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico, culturale con particolare riferimento a quello tutelato dalla legge vigente;

h) svolgere tutte le attività attribuite alle associazioni di protezione ambientale, di protezione civile e degli scambi culturali in genere nel pieno rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali e internazionali.

Art. 3

(Attività connesse)

3.1 Ekoclub International pur non svolgendo attività diverse da quelle di cui allo scopo sociale dell'art. 2 e comunque attività diversa da quelle tipiche delle Onlus, si ripropone, per affermazione dello stesso a condizione che si tratti di attività in stretta connessione col medesimo, di:

- a) organizzare attività culturali, ivi comprese quelle a carattere scientifico e tecnico, che propagandano e diffondono il valore dello sport come pratica umana compatibile con la natura, da realizzare anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli;
- b) promuovere e organizzare attività fisico sportive all'aria aperta con finalità ricreative e formative volte ad accrescere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, svolgendo le proprie funzioni in collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate ovvero con associazioni sportive dilettantistiche, in ogni caso nell'osservanza delle finalità istituzionali della Onlus;
- c) promuovere il recupero e la conservazione della biodiversità genetica, delle specie e degli ecosistemi anche attraverso la creazione e la gestione di centri di recupero e riproduzione della fauna;
- d) organizzare manifestazioni, attività d'istruzione, raccolta di documentazione e di dati, mostre, proiezioni di films e diapositive, convegni, seminari, dibattiti, gite e visite guidate in particolare nelle aree protette al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio ecologico-ambientale e faunistico;
- e) favorire gli incontri tra soggetti senza alcuna discriminazione politica, razziale e religiosa, anche attraverso la partecipazione alla gestione di centri sportivi e ricreativi, di aggregazione e di educazione, onde facilitarne il dialogo ed arricchire le rispettive esperienze in materia di tutela dell'ambiente;
- f) promuovere e svolgere corsi di aggiornamento e formazione nelle materie ambientali anche per docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado;
- g) svolgere attività di formazione, organizzando corsi di protezione civile e di vigilanza ambientale per il successivo ottenimento della qualifica di guardia ecologica, ambientale, ittica, venatoria e zoofila;
- h) promuovere l'impiego, a titolo gratuito e volontario, di operatori per lo svolgimento delle attività di previsione, di prevenzione e gestione delle emergenze ambientali e civili, nonché per le attività di vigilanza ambientale, ecologica, ittica, venatoria, micologica e zoofila, per la difesa dal degrado del territorio ivi comprese le acque marittime entro i confini territoriali;
- i) svolgere ogni attività connessa o complementare a quelle sopra indicate anche in collaborazione con associazioni, fondazioni, imprese operanti in analogo settore e con le quali si condividono finalità e obiettivi.

3.2 Per l'espletamento dei propri compiti Ekoclub International può creare nuovi organismi strumentali alle finalità istituzionali dell'Associazione.

TITOLO II

Art. 4

(Requisiti, diritti e doveri dei soci)

4.1 Possono aderire ad Ekoclub International tutti cittadini italiani o stranieri che godono pienamente dei diritti civili e politici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che ne condividono le finalità e ne facciano espressa richiesta.

4.2 L'appartenenza ad Ekoclub International impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto, del relativo Regolamento d'attuazione e delle deliberazioni dei suoi Organi rappresentativi.

4.3 I soci partecipano attivamente alle attività promosse dall'Associazione e, se maggiorenni, hanno diritto al voto nelle assemblee.

4.4 Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni, i tesserati minorenni che condividono i principi statutari dell'Associazione, possono diventare soci simpatizzanti.

4.5 Il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

4.6 È comunque espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 (Categorie di soci)

5.1 Ekoclub International comprende le seguenti categorie di soci:

- a) socio sostenitore (categoria alla quale appartengono anche i soci "Servizio Nazionale Sorveglianza" e "Protezione Civile");
- b) socio ordinario.

5.2 I minori che vengono coinvolti nelle attività associative assumono la denominazione di "simpatizzanti". Status che non dà loro la qualifica di socio in ragione della loro minore età.

Art. 6 (Provvedimenti disciplinari)

6.1 Per la violazione dello Statuto, del Regolamento attuativo e degli ulteriori regolamenti emanati dall'Associazione, per l'inosservanza di eventuali norme amministrative emanate dagli Organi direttivi, ovvero per qualsiasi comportamento che possa nuocere all'Associazione, al socio sono comminate dal Consiglio Direttivo Nazionale le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio fino a tre anni;
- c) espulsione.

6.2 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato, al quale deve essere concesso un termine di 15 giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.

6.3 Contro le decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale in materia disciplinare è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti sopracitati è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

6.4 Il componente l'Organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

6.5 L'Organo giudicante, nel corso del giudizio, può richiedere che il socio dirigente degli Organi centrali o periferici venga sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

6.6 L'irrogazione definitiva del provvedimento di sospensione superiore ad un anno comporta la decadenza da ogni carica associativa.

Art. 7 (Perdita della qualità di socio)

7.1 La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) formale recesso unilaterale del socio;
- b) mancato rinnovo della tessera associativa;
- c) espulsione del socio, deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale dopo il parere espresso dal Collegio dei probiviri, in presenza di gravi inosservanze dei doveri associativi;
- d) decesso del socio;
- e) scioglimento dell'Associazione.

Art. 8

(Vincolo di giustizia)

8.1 Con l'adesione ad Ekoclub International i soci accettano di rimettere unicamente al giudizio del Collegio dei probiviri la risoluzione di ogni controversia associativa che dovesse insorgere tra i soci e/o tra i soci e l'Associazione.

TITOLO III

Art. 9

(Organi centrali)

9.1 Sono Organi di Ekoclub International:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale.

9.2 Sono Organi disciplinari e di controllo:

- a) il Collegio dei probiviri;
- b) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 10

(Assemblea Nazionale)

10.1 L'Assemblea Nazionale è l'Organo sovrano dell'Associazione.

10.2 L'Assemblea Nazionale è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione nella Sede nazionale e mediante diramazione alle sezioni provinciali.

10.3 L'avviso di convocazione deve essere diffuso almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.4 Partecipano all'Assemblea Nazionale tutti i soci aventi diritto al voto, che siano in regola con le quote di tesseramento annuali alla data di indizione dell'Assemblea.

10.5 Ove il numero dei soci sia superiore a 5.000 l'Assemblea Nazionale si svolge per delegati. In tal caso i voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli componenti dell'Assemblea: ogni componente esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

10.6 L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è convocata dal Presidente Nazionale, sia in via ordinaria che straordinaria.

10.7 L'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria è altresì indetta su richiesta motivata per iscritto da un terzo dei soci aventi diritto al voto ed è convocata dal Presidente Nazionale.

10.8 L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata entro il mese di maggio di ogni anno per approvare il conto consuntivo, il bilancio preventivo e relative relazioni illustrative, ed è validamente costituita:

- in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.
- L'Assemblea Nazionale Ordinaria, con i medesimi quorum previsti nel successivo paragrafo per l'Assemblea Straordinaria:
- elegge il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei revisori contabili e il Collegio dei probiviri;
 - rinnova gli Organi associativi centrali in caso di scioglimento anticipato;

10.9 L'Assemblea Nazionale straordinaria è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se è presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Essa provvede a:

- approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

10.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza relativa dei presenti. Per l'elezione degli Organi nazionali e le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Per la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati.

10.11 In omaggio al principio del "equilibrio di genere", per le elezioni degli organi dell'Associazione, costituisce condizione di ammissibilità delle liste la riserva di una quota di almeno il 30% dei candidati agli Organi collegiali di amministrazione a soci di sesso femminile.

Art. 11 (Presidente Nazionale)

11.1 Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza di Ekoclub International e ne firma gli atti, rimane in carica per l'intero ciclo olimpico ed è rieleggibile.

11.2 Il Presidente Nazionale:

- a) cura i rapporti esterni e le pubbliche relazioni;
- b) convoca l'Assemblea Nazionale;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) convoca e presiede le riunioni delle commissioni tecniche e consultive ovvero delega tale funzione ai consiglieri nazionali in via transitoria o permanente;
- e) predispose la relazione al conto consuntivo da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale ed all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- f) redige la relazione tecnico-morale e finanziaria da presentare all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- g) predispose la relazione al bilancio preventivo da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale ed all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- h) adotta provvedimenti in via d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
- i) svolge tutte le attività non attribuite dallo Statuto ad altri Organi.

11.3 La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente di sezione provinciale o di sezione comunale e/o intercomunale e con quella di componente il Collegio dei probiviri o il Collegio dei revisori contabili.

11.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale può delegare ai Vice-presidenti ogni sua attribuzione.

11.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice-presidente, all'uopo delegato, o, in mancanza di delega, dal Vice-presidente più

anziano, che continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.

Il Vice-presidente, di cui al precedente comma, dovrà convocare l'Assemblea Nazionale per l'elezione del Presidente entro trenta giorni e le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

11.6 Il Presidente Nazionale uscente acquisisce la qualifica di past president e può partecipare alle Assemblee e, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12

(Consiglio Direttivo Nazionale)

12.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo esecutivo dell'Associazione, gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione e delibera sulle materie non rimesse dallo Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi.

12.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente da sei Consiglieri effettivi e sei Consiglieri supplenti. I consiglieri supplenti partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto ma con facoltà di intervento. Allorché un consigliere effettivo sia assente in una seduta, assume la funzione di consigliere effettivo il consigliere supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, in caso di parità, il più anziano.

12.3 I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale rimangono in carica per l'intero ciclo olimpico e sono rieleggibili.

12.4 Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti e le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

12.5 Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza relativa dei componenti presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.6 Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, funzione quest'ultima svolta di norma dal Consigliere più giovane.

12.7 Il Consiglio Direttivo Nazionale, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni tecniche, consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso e composte da esperti.

12.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere nel suo seno tre Vice-presidenti fra i quali il Presidente nomina il Vice-presidente Vicario;
- b) amministrare i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei programmi approvati dall'Assemblea Nazionale;
- c) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- d) ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- e) adottare regolamenti organizzativi e applicativi dei settori, nonché tutti i provvedimenti utili alla migliore gestione associativa;
- f) adottare il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- g) adottare il bilancio preventivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- h) deliberare le quote di tesseramento;
- i) provvedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di eventuali rapporti di collaborazione e di dipendenza;

- j) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso commissioni, comitati, consulte e organismi istituzionali a carattere nazionale, che siano riconosciuti a favore delle associazioni di protezione ambientale e protezione civile dalle normative nazionali e internazionali;
- k) deliberare la costituzione di eventuali commissioni tecnico-consultive e di organismi strumentali alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- l) istituire sedi operative o di rappresentanza in località diverse dalla sede legale;
- m) vigilare sulle sezioni provinciali e comunali e procedere allo scioglimento dei consigli delle sezioni stesse e alla nomina di un commissario straordinario qualora questi si trovino nell'impossibilità di operare, di deliberare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto e del Regolamento attuativo o eventuali irregolarità amministrative o inosservanza dei termini di cui all'art.16.6 del presente Statuto;
- n) proporre all'Assemblea Nazionale eventuali modifiche e/o adeguamenti dello Statuto;
- o) indire l'Assemblea Nazionale sia in via straordinaria che ordinaria;
- p) deliberare sulla affiliazione ad Ekoclub International di associazioni, enti, società, organismi privati e pubblici;
- q) deliberare sulla affiliazione di Ekoclub International ovvero stabilire o creare collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, istituzioni, imprese e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- r) irrogare le sanzioni disciplinari, previo parere del Collegio dei probiviri, nei confronti dei soci che abbiano violato i doveri associativi;
- s) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente il Consiglio Direttivo.

12.9 La carica di Consigliere Nazionale è incompatibile con quella di componente il Collegio dei probiviri o il Collegio dei revisori contabili e con quella di Coordinatore Regionale eletto.

12.10 Il Consigliere assente, senza giustificazione formalmente resa, per tre riunioni nell'arco di un anno viene dichiarato decaduto e gli subentra ad ogni effetto il consigliere supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, in caso di parità, il più anziano.

12.11 Per ciclo olimpico si intende un quadriennio.

Art. 13 (Collegio dei probiviri)

13.1 Il Collegio dei probiviri, organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, nonché fornire pareri agli Organi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) giudicare le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

13.2 Le decisioni del Collegio devono essere adottate con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono inappellabili.

13.3 Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale anche tra i non iscritti all'Associazione. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

13.4 Non sono eleggibili coloro che abbiano come fonte di reddito un'attività professionale collegata all'attività di Ekoclub International.

13.5 Il Collegio resta in carica per quattro anni, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo Nazionale, e i suoi componenti sono rieleggibili.

13.6 Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri.

13.7 Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.8 L'incarico di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 14

(Collegio dei revisori contabili)

14.1 Il Collegio dei revisori contabili è organo di controllo amministrativo ed ha i seguenti compiti:

a) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza organizzativa, amministrativa, contabile e il suo concreto funzionamento;

b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al conto consuntivo.

14.2 Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili ed eletti dall'Assemblea Nazionale anche tra i non iscritti all'Associazione, con votazione separata per il Presidente.

14.3 Non sono eleggibili coloro che abbiano come fonte di reddito un'attività professionale collegata all'attività di Ekoclub International.

14.4 Il Collegio resta in carica per quattro anni, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo Nazionale, e i suoi componenti sono rieleggibili.

14.5 Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta almeno due membri.

14.6 Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.7 Di ciascuna verifica viene redatta una relazione su apposito registro vidimato dal Presidente Nazionale dell'Associazione.

14.8 I Revisori hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.9 I Revisori possono, anche individualmente, su mandato del Collegio o del Consiglio Direttivo, compiere ispezioni e procedure presso tutti gli Organi dell'Associazione, riferendone successivamente al proprio mandante.

14.10 L'incarico di componente del Collegio dei revisori contabili è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14.11 In caso di reiterate assenze dalle sedute per tre volte consecutive non giustificate formalmente subentra ad ogni effetto il revisore supplente più anziano.

Art. 15

(Gratuità delle cariche associative)

15.1 Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

TITOLO IV

Art. 16

(Strutture periferiche)

16.1 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, Ekoclub International opera anche attraverso:

- a) sezioni provinciali,
- b) sezioni comunali e/o intercomunali,
- c) coordinatori regionali e/o interregionali.

16.2 Le sezioni periferiche sono soggette al controllo e alla vigilanza da parte degli Organi centrali.

16.3 Le sezioni periferiche godono di autonomia amministrativa, contabile, fiscale e di bilancio nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di attuazione.

16.3 Delle obbligazioni contratte dalle sezioni periferiche rispondono unicamente le stesse con il proprio patrimonio, fermo restando la competenza e le responsabilità degli Organi collegiali.

16.4 Per tutti gli atti di gestione amministrativa e contabile delle sezioni periferiche sono responsabili solidalmente coloro che li hanno posti in essere.

16.5 Le sezioni periferiche devono adottare lo Statuto tipo approvato dall'Assemblea Nazionale ed operano sul territorio di competenza nel rispetto delle scelte e degli indirizzi approvati dagli Organi Nazionali di Ekoclub International.

16.6 Le sezioni provinciali hanno l'obbligo di inviare alla sede nazionale, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, i propri bilanci sottoscritti dal Presidente della sezione. I bilanci devono essere accompagnati da documentata relazione che illustri le attività e la gestione della sezione.

16.7 Allorquando l'Assemblea Nazionale si svolge per delegati, possono esercitare il diritto di voto in seno all'Assemblea i presidenti delle sezioni provinciali o loro rappresentanti delegati formalmente qualora abbiano effettuato il versamento alla sede nazionale di Ekoclub International delle quote delle tessere degli iscritti nell'ultimo anno alla sezione stessa, nel rispetto delle modalità, forme e tempi disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Art. 17

(Coordinatori regionali e/o interregionali)

17.1 I coordinatori regionali e/o interregionali sono eletti dai Presidenti delle sezioni provinciali formalmente costituite della regione e/o regioni interessate.

17.2 La nomina dei coordinatori regionali e/o interregionali è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

17.3 Il Coordinatore regionale e/o interregionale svolge funzioni di coordinamento delle sezioni provinciali e di raccordo con il Consiglio Direttivo Nazionale anche con relazioni periodiche semestrali.

17.4 Il Presidente Nazionale può delegare al coordinatore regionale (ovvero al Presidente provinciale) la rappresentanza dell'Associazione per quanto attiene a determinate funzioni attinenti al territorio della regione (ovvero alla Provincia) di competenza.

Art. 18

(Commissari straordinari)

18.1 Nelle province ove non siano state costituite sezioni provinciali il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un Commissario straordinario con il compito di provvedere alla loro costituzione.

18.2 Qualora nelle sezioni provinciali gli Organi si trovino nell'impossibilità di operare o abbiano compiuto gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione o irregolarità amministrative, il Consiglio Direttivo Nazionale nomina un Commissario straordinario per la riorganizzazione della sezione.

18.3 Nelle regioni ove non siano stati eletti i coordinatori regionali (ovvero dove nell'Associazione si siano verificate gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei Regolamenti dell'Associazione o irregolarità amministrative), il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare un commissario straordinario regionale.

TITOLO V

Art. 19

(Gestione patrimoniale)

19.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile e immobile che perviene all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

19.2 I beni del patrimonio di Ekoclub International, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere concessi in uso alle strutture periferiche.

19.2 Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 20

(Entrate dell'Associazione)

20.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, regioni, enti locali o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
- i) rendite patrimoniali.

Art. 21

(Destinazione degli avanzi di gestione)

21.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

21.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 22

(Esercizio finanziario)

22.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Per ogni esercizio viene predisposto il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale.

22.3 La gestione finanziaria ed il bilancio sono disciplinati dal Regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 23

(Scioglimento dell'Associazione)

23.1 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

23.2 Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Art. 24

(Norme di attuazione)

24.1 Le norme di attuazione del presente Statuto sono demandate a specifico Regolamento attuativo, che entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 25

(Norme transitorie)

25.1 L'elezione dei sei consiglieri supplenti, in occasione della prima applicazione della norma ossia in sede di assemblea elettiva del 26 aprile 2014 ha luogo mediante voto personale limitato a quattro nomi in forma segreta. Ogni membro dell'Assemblea, secondo la rispettiva rappresentatività, esprime, oltre al voto con riguardo alle candidature presentate a norma del previgente Statuto, il voto per i consiglieri supplenti in misura non superiore a quattro nominativi scrivendo il nome degli eligendi sulla scheda.

Sono eleggibili tutti i soci senza necessità di formale presentazione. In caso di voto erroneamente attribuito a più di quattro soci sono considerati validi solo i voti dati ai primi quattro.

In caso di parità viene eletto il socio più anziano.

Art. 26

(Rinvio)

26.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento, ove compatibili, alle norme di legge con particolare riguardo alla disciplina del Codice Civile in materia di società ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.